

## **NOVITA' SULLA VENDITA DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE IN FARMACIA**

Gent. Dottori e gent.me Dottoresse,  
con la presente circolare desideriamo aggiornarvi sulla normativa che disciplina la vendita delle sigarette elettroniche in farmacia alla luce del recente decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

### ⇒ **DECRETO 47885/RU - 16 MARZO 2018**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con proprio decreto direttoriale del 16 marzo scorso (pubblicato sul proprio sito il 23 marzo 2018), ha regolamentato la vendita delle cosiddette "sigarette elettroniche" all'interno delle farmacie, parafarmacie ed esercizi di vicinato in generale.

Il decreto in questione disciplina la vendita di **tutti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio.**

### ⇒ **AUTORIZZAZIONE DA RICHIEDERE**

La nuova normativa prevede un'autorizzazione espressa da richiedere tramite apposita istanza all'ufficio dei monopoli competente per territorio sia per chi già effettuava vendite di questi prodotti sia per chi intenda effettuarle nel futuro.

Nell'istanza andranno riportati la denominazione, codice fiscale, partita iva ecc. dell'attività, le generalità delle persone delegate alla gestione dell'esercizio, la sede dove è ubicato l'esercizio stesso e l'autocertificazione da parte del legale rappresentante/titolare dell'assenza di cause ostative (essere in regola con le normative di settore, non aver riportato condanne penali ecc.).

Per chi già effettua la vendita di questi prodotti, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto (dal 23 marzo al 21 aprile), è necessario inoltrare l'istanza per l'autorizzazione al più presto, per evitare di dover sospendere la commercializzazione di tali prodotti. Coloro che invece intendono iniziare questa attività dovranno inoltrare l'istanza, prima di iniziare le vendite.

L'ufficio preposto, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, in assenza di cause ostative, rilascerà l'apposita autorizzazione **che avrà validità biennale**. Successivamente, entro 30 giorni dalla scadenza del biennio andrà presentata istanza di rinnovo.

Presso gli uffici dei monopoli verrà istituito un apposito registro degli esercenti autorizzati.

**L'autorizzazione non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.**

Nel decreto, inoltre, si precisa il divieto di vendita ai minori di questi prodotti (con la necessità di verificare, quindi, la maggiore età dell'acquirente) e se ne stabilisce il divieto di vendita a distanza.

### ⇒ **CONTROLLI**

Gli uffici dei monopoli provvederanno ad effettuare le opportune verifiche: a seconda delle infrazioni sono previste sanzioni pecuniarie da 500 a 3.000 euro ovvero la sospensione dell'autorizzazione, fino alla chiusura dell'esercizio da uno a due mesi.

### ⇒ **ALTRI ADEMPIMENTI**

1. Il decreto inoltre obbliga le farmacie, parafarmacie ed esercizi di vicinato a **rifornirsi** di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, **esclusivamente presso i soggetti autorizzati** ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2. **I documenti commerciali** emessi dai soggetti fornitori (fatture, ddt, ecc) per ciascuna operazione **devono essere conservati**, unitamente ai rispettivi ordini di fornitura, **per un periodo di dieci anni** decorrente dall'anno contabile di emissione, anche in caso di cessazione dell'attività autorizzata.

**Distinti Saluti**